Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 351

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 18 dicembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 387001. Le inserzioni,** come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 351 DEL 18 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 103: **Ministero del tesoro - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:** Bollettino delle estrazioni, 4ª estrazione di cartelle 9 %, emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975; 8ª estrazione di cartelle 7 %, emesse ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1971, effettuate nell'anno 1978.

(9431)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1978, n. **799**.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente disciplina dell'ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Dalle ore zero del 27 maggio 1979 alle ore una (legale) del 30 settembre 1979, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — DONAT-CATTIN — PEDINI — SCOTTI — PASTORINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1978, n. **800**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 800. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Achilli Luigia ved. Cencio con testamento olografo 7 novembre 1972, pubblicato dal notaio dott.ssa Giuseppina Porro in data 8 novembre 1976, n. 1743 e n. 31909 di repertorio, registrato a Cremona il 22 novembre 1976 al n. 2664 mod. 71/*M*, consistente nella somma di L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1978, n. **801**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un'eredità.

N. 801. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.na Crippa Giovanna con testamento olografo 20 giugno 1967, pubblicato dal notaio Andrea Fabi di Como il 7 febbraio 1974, n. 18985 di repertorio e n. 4807 di raccolta, registrato a Como il 13 febbraio 1974 al n. 700 serie I mod. 71/*M*, consistente in un immobile sito in Asso (Como), via Pietro Valsecchi n. 6, distinto in catasto alla partita 128, mappali 56/1, 61, piano primo, di vani 4; mappale 52/2, piano secondo, di vani 1, del valore presunto di L. 5.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 52

ERRATA-CORRIGE

(Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1978, n. 775, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 7 dicembre 1978, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 16, penultimo comma, dove è scritto: « Il revisore *disenziante* ha diritto... », leggasi: « Il revisore *dissenziente* ha diritto... »;

all'art. 28, dove è scritto: « Il Fondo di assistenza per i *finanziamenti* è posto... », leggasi: « Il Fondo di assistenza per i *finanzieri* è posto... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1978.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Abruzzo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1976, con il quale il dott. Luigi Colella veniva nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo;

Vista la nota n. 214 del 27 settembre 1978, con la quale il Presidente della Corte dei conti — sentito il consiglio di presidenza — ha prospettato l'esigenza di sostituire, in seno alla predetta commissione, il consigliere della Corte dei conti dott. Luigi Colella con il dott. Giancarlo Guasparri, magistrato della stessa Corte;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla cennata sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Giancarlo Guasparri, magistrato della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, in sostituzione del dott. Luigi Colella, a decorrere dal 28 settembre 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1978
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 223

(9602)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° agosto 1978, emessi per lire 1.750 miliardi e per lire 1.200 miliardi, in applicazione della legge 22 dicembre 1977, n. 951 e del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, a norma del quale il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 212982/66-AO-5, in data 14 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 57, emanato in applicazione della succennata legge 22 dicembre 1977, n. 951, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1978 — rimborsabili il 1° agosto 1980 — ad interesse variabile con un minimo semestrale del 6,35 %, per un importo nominale di lire 1.750 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 213309/66-AO-6, in data 5 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 340, emanato in attuazione del cennato decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1978 — rimborsabili il 1° agosto 1980 — ad interesse variabile con un minimo semestrale del 6,35 %, per un importo nominale di lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale 14 luglio 1978, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto ministeriale 5 agosto 1978, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 1.750 miliardi con il decreto ministeriale n. 212982/66-AO-5 del 14 luglio 1978 e per lire 1.200 miliardi con il decreto ministeriale n. 213309/66-AO-6 del 5 agosto 1978, meglio indicati in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno, con inizio dal 27 gennaio 1979, mediante

mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° agosto 1980 - Legge 22 dicembre 1977, n. 951 e decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1980, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 885.000.000, pari allo 0,03% sul valore nominale di lire 2.950 miliardi dei certificati emessi con i richiamati decreti ministeriali del 14 luglio e del 5 agosto 1978, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 442.500.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1979.

La suddetta spesa farà carico ad appositi capitoli da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1979 ed ai capitoli corrispondenti per l'anno successivo:

per L. 525.000.000 annue, pari a L. 262.500.000 semestrali, in relazione all'emissione di lire 1.750 miliardi disposta in applicazione della legge 22 dicembre 1977, n. 951;

per L. 360.000.000 annue, pari a L. 180.000.000 semestrali, in relazione all'emissione di lire 1.200 miliardi disposta in attuazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1978
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 123

(9009)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1978.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1978, emessi per lire 2.000 miliardi e per lire 1.000 miliardi, in applicazione del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alla copertura dell'onere recato dal provvedimento stesso, fino a concorrenza dell'importo di lire 6.825 miliardi — maggiorato dell'ammontare corrispondente agli oneri per interessi e spese — mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, nelle forme ivi previste e con facoltà di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, per le emissioni di certificati speciali di credito;

Visto il decreto ministeriale n. 212078/66-AO-3, in data 16 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 177,

emanato in applicazione della succennata autorizzazione legislativa, con cui è stata disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1978 — rimborsabili il 1° giugno 1980 — ad interesse variabile con un minimo semestrale del 6,35 %, per un importo nominale di lire 2.000 miliardi;

Visto il decreto ministeriale n. 212638/66-AO-4, in data 23 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1978, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 173, emanato in attuazione della richiamata autorizzazione legislativa, con cui è stata disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati speciali di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1978 — rimborsabili il 1° giugno 1980 — ad interesse variabile con un minimo semestrale del 6,35 %, per un importo nominale di lire 1.000 miliardi;

Visti gli articoli 7 e 11 del richiamato decreto ministeriale 16 maggio 1978, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto l'art. 8 del suddetto decreto ministeriale 23 giugno 1978, con cui si è stabilito che alla Banca d'Italia viene affidata la esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati speciali di credito del Tesoro emessi per lire 2.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 212078/66-AO-3 del 16 maggio 1978 e per lire 1.000 miliardi con il decreto ministeriale n. 212638/66-AO-4 del 23 giugno 1978, meglio indicati in premessa, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno, con inizio dal 26 novembre 1978, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito del Tesoro a cedola variabile, rimborsabili il 1° giugno 1980 - Decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate per interessi e per rimborso capitale saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, procederà alla chiusura del conto di cui al primo comma versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1979, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati previsti dal presente decreto saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate, in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 900 milioni, pari allo 0,03 % sul valore nominale di lire 3.000 miliardi dei certificati emessi con i richiamati decreti ministeriali del 16 maggio e del 23 giugno 1978, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 450.000.000

alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1978.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4427 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1978
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 124

(9010)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio e di condizioni di polizza, presentati dalla S.p.a. La Pace, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe, di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di analoghe in vigore, di tassi di premio, in estensione di tariffe già approvate e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, i sottoindicati tassi di premio, in estensione di tariffe già approvate e condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 11 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 marzo 1963, n. 4798);

tariffa 1021 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 27 marzo 1963, n. 4798);

tariffa 40-40 C relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

tariffa 3 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964);

tariffa 45 relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 4 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con il decreto ministeriale 21 luglio 1970);

tariffa 13 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio in estensione della tariffa approvata con il decreto ministeriale 21 luglio 1970).

condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita senza visita medica.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8993)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a., in S. Palomba di Pomezia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di carne congelata di origine e provenienza Brasile la ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a. di S. Palomba di Pomezia ha effettuato un pagamento anticipato di $ 43.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4983823 del 2 gennaio 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 10 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di otto giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707403 del 18 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti rivestono carattere esclusivamente commerciale e, pertanto, non esimono all'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Salumificio Fiorucci Cesare S.p.a. di S. Palomba di Pomezia, mediante fidejussione dell'Istituto bancario italiano, nella misura del 5% di $ 43.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9040)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa H relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga in vigore approvata con i decreti ministeriali 6 febbraio 1968, n. 6124 e 6 novembre 1976, n. 10395);

tariffa G relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 6 febbraio 1968, n. 6124 e 6 novembre 1976, n. 10395);

tariffa J relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 5 aprile 1968, n. 6164 e 6 novembre 1976, n. 10395);

tariffa I relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 5 aprile 1968, n. 6164 e 6 novembre 1976, n. 10395).

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8990)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giovanni Mori, in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di n. 4 balle contenenti pelli di visone gregge di origine e provenienza U.S.A. la ditta Giovanni Mori di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di $ U.S.A. 10.567,80 di cui al

modello *B*-Import n. 3942483 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Firenze in data 19 settembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Domodossola il 24 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni cinque rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 950778 del 28 aprile 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al fatto che la merce in questione, anzichè giungere allo spedizioniere SAIMA di Domodossola, era stata in un primo momento erroneamente inviata dal fornitore estero alla Gottardo Ruffoni di Chiasso;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non corredati da alcuna documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Giovanni Mori di Firenze, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, nella misura del 5% di $ U.S.A. 10.567,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(9041)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. La Fondiaria vita, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazioni sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Fondiaria vita », con sede in Firenze:

tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 25 agosto 1964);

tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 25 agosto 1964);

tariffa 33F, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 1° agosto 1967);

tariffa 16, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato nel periodo contrattuale, o, in misura ridotta e variabile al termine di ognuno dei quinquenni individuabili nel periodo assicurativo.

Roma, addì 6 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9204)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Ricostituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il regio decreto 26 settembre 1935, n. 1932, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente suddetto;

Visto l'art. 3 della legge 27 ottobre 1965, n. 1293, che fissa in un triennio la durata in carica del collegio dei revisori dei conti dell'Ente sopraindicato;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1974, concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per il triennio 1974-76;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

Viste le designazioni all'uopo pervenute;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, per il triennio 1978-81 è composto come segue:

Palombi dott. Lino, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

D'Ambrosio dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Colombini dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9117)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla Banca nazionale delle comunicazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma:

tariffa I, relativa all'assicurazione temporanea speciale per il caso di morte a premio unico, di un capitale variabile, pari al debito residuo di un prestito certo, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 10436 del 18 novembre 1976);

tariffa C, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 30 dicembre 1931 e 14 giugno 1947, n. 257);

tariffa Cu, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 257 del 14 giugno 1947 e n. 9241 del 22 gennaio 1975);

tariffa N, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 7055 del 27 ottobre 1970 e n. 9837 del 26 novembre 1975);

tariffa Nu, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 7055 del 27 ottobre 1970);

tariffa I, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale n. 7824 del 10 agosto 1972);

condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica.

Roma, addì 10 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9205)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1978.

Calendario ed orario di borsa per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto l'art. 3, primo comma, lettera *e*), e secondo comma sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Vista la delibera della Commissione nazionale per le società e la borsa del 30 novembre 1978, n. 480, che ha stabilito il calendario e l'orario di borsa per l'anno 1979;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma secondo, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, le seguenti disposizioni di cui alla delibera

n. 293 della Commissione nazionale per le società e la borsa, citata nelle premesse, concernenti il calendario di borsa per l'anno 1979, sono rese esecutive a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Per l'anno 1979 si procederà simultaneamente in tutte le borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei seguenti giorni:

Risposta premi:

lunedì 15 gennaio, giovedì 15 febbraio, lunedì 19 marzo, martedì 17 aprile, giovedì 17 maggio, lunedì 18 giugno, martedì 17 luglio, giovedì 16 agosto, lunedì 17 settembre, mercoledì 17 ottobre, giovedì 15 novembre, giovedì 13 dicembre.

Riporti:

martedì 16 gennaio, venerdì 16 febbraio, martedì 20 marzo, mercoledì 18 aprile, venerdì 18 maggio, martedì 19 giugno, mercoledì 18 luglio, venerdì 17 agosto, martedì 18 settembre, giovedì 18 ottobre, venerdì 16 novembre, venerdì 14 dicembre.

Compensi:

mercoledì 17 gennaio, lunedì 19 febbraio, mercoledì 21 marzo, giovedì 19 aprile, lunedì 21 maggio, mercoledì 20 giugno, giovedì 19 luglio, lunedì 20 agosto, mercoledì 19 settembre, venerdì 19 ottobre, lunedì 19 novembre, lunedì 17 dicembre.

Spunta:

giovedì 18 gennaio, martedì 20 febbraio, giovedì 22 marzo, venerdì 20 aprile, martedì 22 maggio, giovedì 21 giugno, venerdì 20 luglio, martedì 21 agosto, giovedì 20 settembre, lunedì 22 ottobre, martedì 20 novembre, martedì 18 dicembre.

Fogli:

lunedì 22 gennaio, giovedì 22 febbraio, lunedì 26 marzo, lunedì 23 aprile, giovedì 24 maggio, lunedì 25 giugno, martedì 24 luglio, giovedì 23 agosto, lunedì 24 settembre, mercoledì 24 ottobre, giovedì 22 novembre, mercoledì 19 dicembre.

Errori:

mercoledì 24 gennaio, lunedì 26 febbraio, mercoledì 28 marzo, giovedì 26 aprile, lunedì 28 maggio, mercoledì 27 giugno, giovedì 26 luglio, lunedì 27 agosto, mercoledì 26 settembre, venerdì 26 ottobre, lunedì 26 novembre, venerdì 21 dicembre.

Titoli:

venerdì 26 gennaio, mercoledì 28 febbraio, venerdì 30 marzo, lunedì 30 aprile, mercoledì 30 maggio, venerdì 29 giugno, lunedì 30 luglio, mercoledì 29 agosto, venerdì 28 settembre, martedì 30 ottobre, mercoledì 28 novembre, venerdì 28 dicembre.

Liquidazione:

lunedì 29 gennaio, giovedì 1° marzo, lunedì 2 aprile, mercoledì 2 maggio, giovedì 31 maggio, lunedì 2 luglio, martedì 31 luglio, giovedì 30 agosto, lunedì 1° ottobre, mercoledì 31 ottobre, giovedì 29 novembre, lunedì 31 dicembre.

Le borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività riconosciute:

gennaio 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
febbraio 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
marzo 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
aprile 1, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 25, 28, 29;
maggio 1, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27;
giugno 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30;
luglio 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29;
agosto 4, 5, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26;
settembre 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30;
ottobre 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
novembre 1, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25;
dicembre 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore e quarantacinque minuti e cioè dalle ore 10 alle ore 13,45 o fino al termine della chiamata dei titoli per la chiusura ove questa non sia conclusa entro le ore 13,45.

Nei giorni di sospensione per qualsiasi motivo delle operazioni nelle borse valori, le borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586 e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, anticipando la chiamata del listino di chiusura alle ore 11,15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(9850)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione»;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° giugno 1977;

Visti i decreti ministeriali 15 febbraio 1978, 11 maggio 1978 e 6 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di dette aziende situate in altre località, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9823)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Autorizzazione all'impiego di solfato di alluminio e di ammonio solfato di alluminio nel trattamento di pastorizzazione dell'albume dell'uovo.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale in data 11 ottobre 1978, che fissa i limiti di cariche microbiche tollerabili per determinati alimenti, tra i quali l'albume pastorizzato congelato e l'albume pastorizzato cristallizzato;

Considerata la necessità tecnologica dell'impiego, nella pastorizzazione dei prodotti di cui sopra, di solfato di alluminio e di ammonio solfato di alluminio;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito, nel trattamento di pastorizzazione dell'albume d'uovo, l'impiego di solfato di alluminio o di ammonio solfato di alluminio, ciascuno nella quantità di 300 g per 1000 litri di albume d'uovo.

Art. 2.

I requisiti di purezza ai quali devono corrispondere le sostanze chimiche di cui al precedente art. 1 sono i seguenti:

A) *Solfato di alluminio* [$Al_2(SO_4)_3$ $18H_2O$]

titolo	99%
insolubile	0,005%
metalli pesanti (come Pb)	0,001%
arsenico	0,00005%
ferro	0,007%
piombo	0,0005%
cadmio	0,0005%

B) *Ammonio solfato di alluminio* [$Al\,NH_4\,(SO_4)_2\,12H_2O$]

titolo	99,5%
insolubile	0,0025%
silicati	0,002%
metalli pesanti (come Pb)	0,0005%
arsenico	0,0005%
piombo	0,00025%
cadmio	0,00025%
ferro	0,0002%

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9852)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, concernente i limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande;

Ravvisata la necessità di integrare l'ordinanza suddetta con talune precisazioni di ordine merceologico, per la corretta applicazione dell'ordinanza stessa;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 5, lettera *c*), della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Ordina:

Art. 1.

Nell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 citata nelle premesse, per « gelati a base di latte, di crema di latte, e di altri derivati del latte, con o senza uova o prodotti d'uovo », e per « gelati comunque contenenti tali ingredienti », di cui al punto III, lettere *A*) e *B*), della tabella *A* annessa all'ordinanza stessa, si intendono i prodotti allo stato solido o pastoso ottenuti da miscele contenenti i suddetti ingredienti, che abbiano subito un processo contemporaneo (se in miscela solida o pastosa) di congelamento e di lavorazione (mantecazione), con incorporazione di aria, forzata o naturale, con specifica esclusione delle preparazioni che non subiscono tale processo, essendo congelate staticamente (semifreddi).

Art. 2.

Nell'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978 citata nelle premesse, per « preparati per gelati », indicati al punto IV della tabella *A* annessa all'ordinanza stessa, si intendono i preparati per gelati a base di latte, di crema di latte o di altri derivati del latte, con o senza

uova o prodotti d'uovo, o comunque contenenti tali ingredienti, completi, liquidi, pronti per l'uso e destinati al consumo diretto, messi in commercio in confezioni ermeticamente chiuse, preventivamente sottoposti a trattamento di bonifica (trattamento termico) e congelati.

I preparati per gelati diversi da quelli sopra indicati, in pasta o in polvere, devono riportare sulle confezioni anche l'indicazione: « preparato semilavorato per gelati destinato esclusivamente all'industria, di cui è vietata la vendita per il consumo diretto ».

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9864)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2701/78 della commissione, del 20 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2702/78 della commissione, del 20 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2703/78 della commissione, del 20 novembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2704/78 della commissione, del 20 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2343/78 della commissione, del 6 ottobre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1188/77 concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 282 del 7 ottobre 1978.

Pubblicati nel n. L 326 *del* 21 *novembre* 1978.

(301/C)

Regolamento (CEE) n. 2705/78 della commissione, del 21 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2706/78 della commissione, del 21 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2707/78 della commissione, del 21 novembre 1978, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 441/69 per quanto concerne i prodotti ai quali si applica il regime speciale di pagamento della restituzione.

Regolamento (CEE) n. 2708/78 della commissione, del 21 novembre 1978, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti all'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 2709/78 della commissione, del 21 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2397/78 relativo agli attestati di equivalenza del luppolo importato dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2710/78 della commissione, del 21 novembre 1978, che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2677/78 della commissione, del 15 novembre 1978, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 322 del 16 novembre 1978.

Pubblicati nel n. L 327 *del* 22 *novembre* 1978.

(302/C)

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2711/78 del consiglio, del 20 novembre 1978, che adegua le percentuali previste dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione.

Regolamento (CEE) n. 2712/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2713/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2714/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2715/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2716/78 della commissione, del 21 novembre 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2717/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce doganale 55.05 B I, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2718/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali, della sottovoce doganale 56.07 B, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2719/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc., della voce doganale 59.05, originarie dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2720/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa, ecc., della voce doganale 59.08, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1197/78 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2721/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2722/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2723/78 della commissione, del 22 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 328 *del* 23 *novembre* 1978.

(303/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 14 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,75	848,75	848,80	848,75	848,75	—	848,65	848,75	848,75	848,75
Dollaro canadese	719,30	719,30	719,75	719,30	719,15	—	719,38	719,30	719,30	719,30
Franco svizzero	499,56	499,56	499,50	499,56	499,55	—	499,35	499,56	499,56	499,50
Corona danese	160,31	160,31	160,25	160,31	160,25	—	160,28	160,31	160,31	160,30
Corona norvegese	164,89	164,89	164,25	164,89	164,85	—	164,79	164,89	164,89	164,85
Corona svedese	191,84	191,84	192 —	191,84	191,80	—	191,78	191,84	191,84	191,85
Fiorino olandese	411,26	411,26	411,15	411,26	411 —	—	411,15	411,26	411,26	411,25
Franco belga	28,18	28,18	18,17	28,18	28,17	—	28,166	28,18	28,18	28,20
Franco francese	194,02	194,02	194 —	194,02	194 —	—	194,11	194,02	194,02	194 —
Lira sterlina	1673,50	1673,50	1674,25	1673,50	1673,10	—	1673,27	1673,50	1673,50	1673,50
Marco germanico	445,77	445,77	445,70	445,77	445,60	—	445,65	445,77	445,77	445,70
Scellino austriaco	60,881	60,881	60,85	60,881	60,84	—	60,865	60,881	60,881	60,88
Escudo portoghese	18,25	18,25	18,22	18,25	18,60	—	18,20	18,25	18,25	18,25
Peseta spagnola	11,89	11,89	11,90	11,89	11,88	—	11,897	11,89	11,89	11,89
Yen giapponese	4,335	4,335	4,3250	4,335	4,325	—	4,332	4,335	4,335	4,33

Media dei titoli del 14 dicembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,625
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,475
» 5 % (Ricostruzione)	100,800
» 5 % (Città di Trieste)	101,200
» 5 % (Beni esteri)	100,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,425
» 5,50 % » » 1968-83	84,500
» 5,50 % » » 1969-84	82,100
» 6 % » » 1970-85	80,100
» 6 % » » 1971-86	79,050
» 6 % » » 1972-87	76,350
» 9 % » » 1975-90	86,800
» 9 % » » 1976-91	85,675
» 10 % » » 1977-92	88,300
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,125
» » » » 1-10-1979	101,125
» » » » 1- 1-1978/80	100,650
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
» » » » 1- 6-1978/80	100,450
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,625
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,600
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,900
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,375
» » » 10 % 1- 1-1981	95,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,350
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,525
» » » 12 % 1- 4-1982	98,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	848,70
Dollaro canadese	719,34
Franco svizzero	499,455
Corona danese	160,295
Corona norvegese	164,84
Corona svedese	191,81
Fiorino olandese	411,205
Franco belga	28,173
Franco francese	194,065
Lira sterlina	1673,385
Marco germanico	445,712
Scellino austriaco	60,873
Escudo portoghese	18,23
Peseta spagnola	11,893
Yen giapponese	4,333

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto pubblico generale, di diritto romano e di diritto commerciale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto pubblico generale;

2) diritto romano;

3) diritto commerciale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9869)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, in Nola, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 16 novembre 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, in Nola (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, l'avv. Girolamo Maffettone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9683)

Dimissioni di un commissario straordinario della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento del 16 febbraio 1977, con il quale l'avv. Giorgio Jaut è stato nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio dell'Istria, in amministrazione straordinaria;

Visto il proprio provvedimento del 24 ottobre 1978, con il quale è stato nominato un secondo commissario straordinario presso la citata Cassa di risparmio nella persona del dott. Goffredo Zanchi, fermo restando l'incarico dell'avv. Jaut;

Considerato che l'avv. Jaut ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Dispone:

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Giorgio Jaut dall'incarico di commissario straordinario della Cassa di risparmio dell'Istria. Rimane pertanto unico commissario straordinario della predetta Cassa di risparmio il dott. Goffredo Zanchi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(9558)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Villa Carcina

Con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 1978, n. 19380, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Villa Carcina (Brescia), adottato con deliberazione consiliare del 30 settembre 1968, n. 92, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare del 21 febbraio 1977, n. 4.

(9647)

Variante al piano regolatore generale del comune di Vimodrone

Con deliberazione della giunta regionale 17 ottobre 1978, n. 18936, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Vimodrone (Milano), adottata con deliberazione consiliare 12 febbraio 1976, n. 11, relativa alla zona compresa fra la via Battisti e la via XI Febbraio.

(9229)

Approvazione del piano di zona del comune di Mazzano

Con deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 1978, n. 19143, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mazzano (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9649)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/6211-29/VII del 3 dicembre 1936, con il quale il cognome del sig. Milič Carlo, nato a Trieste il 17 maggio 1909, venne ridotto nella forma italiana di « Emili », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Versa Bogomira ed al figlio Carlo;

Vista la domanda prodotta in data 30 ottobre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Emili Carlo, nato a Trieste il 7 ottobre 1935 e qui residente in Salita di Contovello 54, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Carlo, sig. Emili Carlo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Milič ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Emili assunto dalla moglie del predetto, Starc Lidia, nata a Trieste il 1° settembre 1936.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti della figlia Emili Natascia, nata a Trieste il 28 gennaio 1968.

Il sindaco di Trieste è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9650)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Istituto e per il posto sottoindicati:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

istituto di patologia vegetale posti 1

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze agrarie o laurea in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(9835)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a dodici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 ottobre 1978 il decreto ministeriale 18 maggio 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a dodici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale del 6 novembre 1976 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976.

(9524)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 9 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 3 ottobre 1978, il decreto ministeriale 29 giugno 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 5 ottobre 1977) del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna (decreto ministeriale 16 giugno 1976).

(9525)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 ottobre 1978 il decreto ministeriale 7 giugno 1978 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione dei vincitori alle rispettive sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, a sette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento, indetto con decreto ministeriale del 25 giugno 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 18 ottobre 1977.

(9526)

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria di merito del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1978 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 ottobre 1978 il decreto ministeriale 3 giugno 1978 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale del 1° luglio 1977) del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciotto posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo del personale degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche (decreto ministeriale 16 giugno 1976).

(9527)

PROVINCIA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 9208 del 30 dicembre 1977, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Vista la propria deliberazione n. 4305 del 3 luglio 1978, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Vista la propria deliberazione n. 4306 del 3 luglio 1978, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Vista la propria deliberazione n. 5893 del 4 luglio 1978, concernente la variante all'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Vista la propria deliberazione n. 6570 del 2 ottobre 1978, concernente la seconda variante all'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1977;

Considerato che a causa di detta variante si sono rese vacanti le condotte di Funes e Prato allo Stelvio-Stelvio;

Viste le rinunce pervenute per le condotte di Appiano II, Bolzano II, Bronzolo, Glorenza-Sluderno-Tubre, Lasa, Nova Levante, Aldino, Badia-La Valle;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso è sentito il relatore, la giunta provinciale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate, i seguenti candidati:

1) Grossrubatscher Georg: condotta consorziale di Badia-La Valle;

2) Untersulzner Georg: condotta comunale di Appiano II.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e per otto giorni consecutivi all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 10 novembre 1978

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: SALGHETTI DRIOLI

(9654)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(4468/S)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della sezione lungodegenti.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Maniago (Pordenone).

(4469/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(4471/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(4472/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(4465/S)

OSPEDALE CIVILE DI MELDOLA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Meldola (Forlì).

(4464/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marsala (Trapani).

(4466/S)

OSPEDALE CIVICO « PARROCO SCUDERI » DI RAMACCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ramacca (Catania).

(4470/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CASTELVETRANO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelvetrano (Trapani).

(4462/S)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(4463/S)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo con funzioni di direttore sanitario;

un posto di aiuto analista;

un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(4486/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Isernia.

(4459/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cuneo.

(4460/S)

OSPEDALE « FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(4461/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1978, n. **70**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 28 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Termine per la presentazione degli schemi di programma

I comitati comprensoriali di programma o i consorzi di cui all'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, che ancora non abbiano presentato gli schemi di programma per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla citata legge, debbono effettuare tale adempimento entro e non oltre il 30 novembre 1978.

In caso di inutile decorso del termine di cui al primo comma, la giunta regionale provvederà alla elaborazione degli schemi di programma.

I comitati comprensoriali che non abbiano presentato gli schemi di programma entro il termine sopra stabilito decadono dalle loro funzioni.

Art. 2.
Fusioni, scorpori e incorporazioni attuate nel caso di inutile decorso del termine di cui all'art. 1

Qualora i comitati comprensoriali di programma o i consorzi di cui all'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, non presentino gli schemi di programma entro il termine indicato all'art. 1, sono attuate nell'ambito territoriale di loro pertinenza, sentito il consiglio regionale, le fusioni, gli scorpori e le incorporazioni degli enti ospedalieri di cui alla tabella *A* della citata legge, che non siano stati già disposti con atti formali da parte della Regione.

A quanto stabilito dal comma precedente provvede il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, entro il mese successivo al termine indicato all'art. 1.

Art. 3.
Progetto di ripartizione dei servizi e del personale di alcuni enti ospedalieri della provincia di Firenze

Entro il 31 dicembre 1978, la giunta regionale elabora un progetto di ripartizione dei servizi, del personale, dei beni mobili ed immobili in dotazione agli enti ospedalieri indicati nella tabella *A*, allegata alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, sotto la voce «previsioni di piano», in corrispondenza dei seguenti enti ospedalieri di piano: Firenze nord-ovest, Firenze sud-est, Firenze centro, Firenze nord-est, Firenze sud-ovest. Tale progetto è predisposto al fine di conseguire una funzionale suddivisione dei servizi e del personale secondo gli ambiti territoriali degli enti previsti dalla citata tabella *A*, tenendo presenti gli orientamenti degli schemi comprensoriali di programma ed assumendo adeguate iniziative per il loro coordinamento.

La legge di programma di cui all'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, indicherà la nuova classificazione anche per i suddetti enti, sulla scorta dei criteri e requisiti richiesti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La giunta regionale per i compiti di cui al primo comma, si avvarrà della collaborazione del comitato tecnico-consultivo per la programmazione sanitaria ed ospedaliera, a tal fine integrato, a tutti gli effetti, dai presidenti dei comitati comprensoriali di programma, o loro delegati, e da cinque esperti, nominati dal consiglio regionale.

La giunta regionale per adempiere a quanto previsto dal presente articolo, può disporre il distacco presso gli uffici regionali di dipendenti degli enti ospedalieri.

Art. 4.
Consorzio per la costituzione del centro pediatrico apuano

Il consorzio per la costituzione del centro pediatrico apuano è soppresso a decorrere dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali previste dalla riforma sanitaria e comunque dalla data che sarà stabilita dalla legge di approvazione del programma globale degli interventi di cui all'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79.

In quest'ultimo caso il patrimonio immobiliare, i beni mobili, i rapporti attivi e passivi del consorzio sono assegnati all'ente ospedaliero «SS. Giacomo e Cristoforo» di Massa.

Art. 5.
Termine per la presentazione della proposta di legge regionale di approvazione del programma globale degli interventi

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, è così modificato:

«Entro il 28 febbraio 1979, la giunta propone al consiglio regionale la legge di approvazione del programma globale degli interventi per il quinquennio 1979-83».

Art. 6.
Giornate di seduta del comitato tecnico-consultivo per la programmazione sanitaria ospedaliera

Al quarto comma dell'art. 13 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, sono soppresse le parole «fino ad un massimo di dieci giornate di seduta al mese».

Art. 7.
Riferimento alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79.

Art. 8.
Oneri finanziari

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 3 e dall'art. 6, sarà fatto fronte con le disponibilità previste al cap. 06300 del bilancio di previsione 1978, che presenta la necessaria disponibilità.

NORMA TRANSITORIA

Art. 9.
Norme per l'attuazione dei processi di fusione, scorpori, incorporazioni, modifiche e soppressioni

Nei casi in cui sia stato dato inizio al processo di fusione in un unico ente, ove siano trascorsi novanta giorni previsti dall'art. 4, comma terzo, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, senza che tutti gli enti interessati abbiano provveduto a nominare i componenti del consiglio di amministrazione dello ente ospedaliero unificato, il presidente della giunta diffida gli enti che non hanno ancora provveduto, ad ottemperare entro il termine di novanta giorni.

Qualora non si provveda e decorso inutilmente il predetto termine il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, decreta la fusione, lo scioglimento dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri venuti a fusione e nomina, con lo stesso decreto, un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente.

Nel caso in cui una parte degli enti interessati abbia provveduto ad eleggere o a designare i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero unificato di propria competenza, il presidente della Regione, nell'adottare il provvedimento di cui al secondo comma, indica i membri eletti e i membri in rappresentanza che dovranno essere consultati dal commissario straordinario prima dell'adozione da parte del medesimo degli atti di competenza del consiglio di amministrazione a norma dell'art. 10 della legge regionale 12 febbraio 1968, n. 132.

Per tutti gli altri enti ospedalieri, comunque interessati a processi di fusione, scorporo, incorporazione, modifiche o soppressione, di cui alla tabella *A* della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 79, è assegnato il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il rinnovo dei consigli di amministrazione che alla predetta data risultano scaduti.

Qualora non si sia provveduto da parte di tutti gli enti interessati ad eleggere o designare i propri rappresentanti per la ricostituzione dei consigli di amministrazione entro il termine di cui al comma precedente, il presidente della giunta diffida gli enti che non hanno provveduto ad ottemperare entro il termine di novanta giorni.

Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, il presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta decreta lo scioglimento del consiglio di amministrazione e con lo stesso decreto nomina un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente, indicando, altresì, gli eventuali membri eletti e quelli in rappresentanza, che dovranno essere consultati dal commissario straordinario prima della adozione degli atti di competenza del consiglio di amministrazione a norma dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

La procedura prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo non è attivata nel caso in cui non siano state effettuate le designazioni di competenza del consiglio regionale a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il presidente della giunta dà tempestiva comunicazione al consiglio regionale di tutti gli atti adottati a norma del presente articolo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 ottobre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio il 12 settembre 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 17 ottobre 1978.

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1978, n. 71.

Modifiche alla legge regionale n. 26 del 16 giugno 1976, concernente « Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio e ampliare servizi diagnostici ed ambulatoriali extra-ospedalieri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del 28 ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alla legge regionale 16 giugno 1976, n. 26, si applicano esclusivamente ai:

1) gabinetti di analisi chimiche per il pubblico a scopo diagnostico;

2) gabinetti per il pubblico ove s'impiegano in vivo a scopo diagnostico sostanze radioattive;

3) gabinetti di analisi radiologiche per il pubblico a scopo diagnostico.

Le autorizzazioni ad aprire, ampliare e trasformare i presidi indicati al primo comma dell'articolo unico della citata legge regionale e diversi da quelli previsti dal primo comma del presente articolo, sono subordinate al parere favorevole del consorzio dei comuni della zona socio-sanitaria ove il presidio sanitario si colloca, costituito a norma della legge regionale 20 agosto 1974, n. 50, ovvero, qualora il consorzio non sia stato insediato, al parere favorevole dei singoli comuni della zona socio-sanitaria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 ottobre 1978

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio il 12 settembre 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 ottobre 1978.

(9425)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1978, n. 37.

Determinazione, ai sensi dell'art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 19 agosto 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la determinazione della disciplina oraria dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio i comuni devono, ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attenersi ai criteri stabiliti nella presente legge.

Art. 2.

I comuni, nell'adottare la regolamentazione oraria di carattere sia generale, sia, ove previsto dalla presente legge, derogatorio, devono tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle categorie lavoratrici e devono consultare le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.

Art. 3.

Salvo i casi espressamente previsti dai successivi articoli:

a) l'orario complessivo settimanale non può superare le quarantaquattro ore di apertura;

b) nei giorni domenicali e festivi deve essere osservata la chiusura totale di tutte le attività di vendita. Nel caso di più festività consecutive, i comuni possono autorizzare, limitatamente al settore alimentare, l'apertura antimeridiana in un solo giorno, domenicale o festivo, ritenuto più idoneo a garantire il servizio di rifornimento al pubblico;

c) gli esercizi di tutti i settori merceologici devono osservare la chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata, per la cui determinazione motivi di chiarezza, rilevanti anche ai fini della tutela delle esigenze dei consumatori, impongono la massima uniformità possibile. La chiusura infrasettimanale di mezza giornata non può essere imposta dal comune agli esercenti quando ricorra nella settimana un giorno festivo oltre la domenica;

d) l'orario di apertura antimeridiana non può essere fissato prima delle ore sei nè quello di chiusura dopo le ore venti. L'orario complessivo giornaliero di apertura non può essere inferiore a quattro ore;

e) l'orario di apertura e chiusura può essere differenziato per località o per zone e per settori merceologici, limitando la differenziazione per zona ai casi di effettiva e comprovata necessità;

f) l'orario di apertura e chiusura può essere stabilito tenendo conto del periodo estivo e di quello invernale. Il periodo estivo deve coincidere con l'inizio ed il termine dell'ora legale o, in mancanza di essa, con il periodo dal 1° giugno al 30 settembre.

Art. 4.

I comuni determinano gli orari di apertura e chiusura e la mezza giornata di riposo infrasettimanale in modo da renderli uniformi quanto meno per settori merceologici formati da tabelle merceologiche, quali definite dalla normativa vigente, omogenee fra loro. Non possono, comunque, essere individuati più di tre settori. Le varie gamme della tabella XIV devono essere ricondotte nell'ambito di tali settori omogenei. Inoltre, i comuni devono inserire gli esercizi autorizzati alla vendita dei generi di cui alla tabella VIII nel settore omogeneo come sopra individuato nel quale ricade l'attività prevalentemente svolta dallo esercizio stesso, accertata dal comune competente.

E' comunque vietato, tranne quanto previsto per le tabelle VIII e XIV differenziare gli orari di apertura e chiusura, nonchè la mezza giornata di riposo infrasettimanale per prodotti della stessa tabella merceologica.

Art. 5.

Le attività di vendita al dettaglio di generi di rosticceria, ivi comprese le carni suine cotte, di pasticceria, di gelateria e di pizza rustica a taglio, anche se non munite di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, possono essere esclusi dalla disciplina degli orari dei negozi, a condizione che effettuino una giornata di chiusura settimanale con le modalità di cui alla legge 1° giugno 1971, n. 425.

Le rosticcerie, ivi comprese le rivendite di carni suine cotte, non potranno in ogni caso effettuare le vendite degli altri prodotti contenuti nella tabella I in orari o giorni in cui sono chiusi gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei prodotti stessi.

Art. 6.

I comuni determinano gli orari di apertura antimeridiana domenicale e festiva per gli esercizi e le altre attività di vendita dei fiori e l'eventuale adeguamento dell'orario di vendita di detti esercizi a quello dei cimiteri, prevedendo, per il rispetto delle quarantaquattro ore settimanali, eventuali chiusure sostitutive in altri giorni della settimana assorbenti la mezza giornata di riposo infrasettimanale.

I comuni, prima di adottare la normativa derogatoria, devono consultare le organizzazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

Nelle località ove si verifichino fenomeni turistici e durante i periodi di maggior afflusso turistico, i comuni interessati possono, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2, stabilire una particolare disciplina oraria sia nei giorni feriali che domenicali e festivi anche in deroga ai criteri generali previsti dalla presente legge.

Il provvedimento di deroga non può superare i quattro mesi nell'anno solare, se riferito ad un unico periodo, i cinque mesi complessivi, se riferito a più periodi nel corso dell'anno solare.

A partire dal 1° gennaio 1979 potranno usufruire della facoltà di cui ai precedenti commi solo i comuni in cui si applica l'imposta di soggiorno o che abbiano iniziato la procedura per ottenere l'applicazione.

Art. 8.

Durante le festività natalizie e pasquali, e comunque per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre e ad una settimana, i comuni possono prevedere orari particolari, in deroga ai principi generali della presente legge, sia nei giorni feriali che domenicali e festivi, da adottare previa consultazione delle organizzazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 9.

Le deroghe di cui al precedente art. 8 possono essere disposte anche per le festività tipicamente locali per un numero di giorni non superiore a tre nel corso dell'anno solare e sempre previa consultazione delle organizzazioni di cui all'art. 2.

Art. 10.

Nel rispetto del limite massimo delle quarantaquattro ore settimanali di apertura e dell'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, i comuni possono determinare l'apertura domenicale e festiva dei negozi, di articoli ricordo e religiosi, in relazione a comprovate esigenze turistico-religiose, sentite le organizzazioni di cui all'art. 2.

Art. 11.

I negozi e gli esercizi di vendita al dettaglio che svolgono un'attività mista, cioè di vendita di prodotti appartenenti a diverse tabelle merceologiche non accorpate in uno stesso settore omogeneo, a gamme non omogenee della tabella XIV, o appartenenti alla tabella VIII, devono osservare l'orario ed il riposo infrasettimanale di mezza giornata previsto per l'attività prevalente da loro esercitata, accertata dal comune competente.

I comuni, in fase di accertamento dell'attività prevalente, possono fra l'altro, tener conto della superficie di vendita occupata dai vari generi merceologici.

Art. 12.

Le attività di vendita miste, soggette parte ad autorizzazione per la vendita al minuto e parte ad autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e/o a licenza per la vendita di articoli di monopolio nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura dei negozi per gli articoli soggetti a licenza di commercio, devono sospendere la vendita di tali articoli, ad eccezione del latte alimentare, anche se devono tenere aperto il negozio o l'esercizio per svolgere l'attività prevista dalle altre autorizzazioni.

Art. 13.

Durante il mese di agosto, ove lo esiga la tutela dell'interesse dei consumatori, i comuni dispongono, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali dei commercianti e dei lavoratori dipendenti, turni di ferie per gli esercizi di vendita di generi alimentari, onde garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

Art. 14.

I comuni, nella determinazione degli orari delle attività di vendita al dettaglio svolte nei mercati giornalieri, rionali coperti e scoperti mediante commercio ambulante, debbono osservare l'obbligo della chiusura domenicale e il limite massimo delle quarantaquattro ore settimanali di attività.

La fascia oraria continuata per lo svolgimento di mercati periodici non può essere inferiore a sei ore, qualora tradizionalmente essi si svolgano solo al mattino, e non inferiore a dieci ore, qualora continuino nel pomeriggio.

Il provvedimento comunale che eventualmente uniformi, in tutto o in parte, gli orari dei negozi a quello fissato per lo svolgimento del mercato, deve essere adottato nel rispetto del limite massimo delle quarantaquattro ore settimanali di apertura.

Nei comuni ove in giornata domenicale e festiva si svolga il mercato avente carattere tradizionale, autorizzato dalla Regione ai sensi delle norme vigenti, i negozi e le altre attività di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad osservare l'orario del mercato stesso, fermo restando che il provvedimento comunale autorizzatorio deve essere adottato nel rispetto del limite massimo delle quarantaquattro ore di apertura settimanali.

I comuni, nel definire l'orario delle attività di vendita al dettaglio esercitate dagli ambulanti girovaghi, possono prevedere orari differenziati per zone e per settori merceologici e possono anche determinare un orario continuato nell'ambito di una fascia giornaliera massima di ore 9,30 nel periodo 1° novembre-31 marzo e di ore 12,30 nel periodo 1° aprile-31 ottobre.

Art. 15.

Sono soggetti alla disciplina oraria determinata dai comuni gli esercenti la vendita al pubblico, le cooperative, gli artigiani e gli enti che svolgono un'attività di vendita al dettaglio.

Sono escluse dalla disciplina le rivendite di generi di monopolio, i negozi e gli esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistico-alberghieri, quelli situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, le rivendite dei giornali e gli impianti di distribuzione dei carburanti.

Art. 16.

Le contravvenzioni alla disciplina oraria sono punite con le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558.

Le sanzioni di cui al precedente comma sono irrogate dal sindaco competente con le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 17.

Fino a quando i comuni non disporranno nella materia, restano in vigore gli orari osservati nel corso dell'anno 1977.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1978, n. 38.

Finanziamenti per interventi urgenti sul parco autobus destinato all'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 19 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore dei pubblici servizi di trasporto di competenza regionale, la regione Lazio, entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge, dispone la erogazione, a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, di finanziamenti per far fronte alle spese occorrenti per la esecuzione di interventi di revisione, di ristrutturazione e di ripristino degli autobus destinati all'esercizio consortile delle autolinee di interesse regionale.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell'Azienda consortile trasporti nel Lazio - A.CO.TRA.L., approvate dai competenti organi del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, assunte in conformità delle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge, recanti la specificazione dei singoli interventi e delle relative previsioni di spesa nonchè l'indicazione delle caratteristiche e della natura degli interventi medesimi e delle modalità e dei tempi fissati per la loro realizzazione.

La giunta regionale, fermo restando il termine massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4, potrà apportare mediante proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, i correttivi che si rendessero necessari al suddetto progetto nel corso della relativa esecuzione.

Art. 3.

Per ottenere la erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge il consorzio regionale dovrà inoltrare alla regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati al primo comma dell'art. 2.

La giunta regionale verificata la conformità al citato progetto degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi, determina con propria deliberazione, gli importi dei finanziamenti da erogare al Consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni.

Il Consorzio dovrà fornire alla regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali suddetti.

Art. 4.

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di lire 6 miliardi. Tale spesa viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 209256 che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno 1978, con la seguente denominazione: « Finanziamenti per interventi urgenti sul parco autobus destinato all'esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale ».

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di lire 6 miliardi dello stanziamento del cap. 209101 (contributi alle province del Lazio sulle spese di gestione del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto).

Le suddette variazioni di bilancio, per l'anno finanziario 1978, sono riportate nell'area progettuale « Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture » codice 00400 del bilancio pluriennale 1978 81.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 7 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 *agosto* 1978.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. 39.

Finanziamenti per il pre-esercizio della linea « A » della metropolitana di Roma.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 19 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge, dispone la erogazione, a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, di finanziamenti per far fronte alle spese derivanti dallo svolgimento del pre-esercizio della linea « A » della metropolitana di Roma.

Art. 2.

Gli adempimenti per garantire lo svolgimento del suddetto pre-esercizio formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell'Azienda consortile trasporti nel Lazio - A.CO.TRA.L., approvate dai competenti organi del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, assunte in conformità delle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge, recanti la specificazione dei singoli interventi e delle relative previsioni di spesa nonchè l'indicazione delle caratteristiche e della natura degli interventi medesimi e delle modalità e dei tempi fissati per la loro realizzazione.

La giunta regionale, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4, potrà apportare, mediante proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, i correttivi che si rendessero necessari al suddetto progetto nel corso della relativa esecuzione.

Art. 3.

Per ottenere la erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge il Consorzio regionale dovrà inoltrare alla regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati al primo comma dell'art. 2.

La giunta regionale, verificata la conformità al citato progetto degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi, determina con proprie deliberazioni, gli importi dei finanziamenti da erogare al Consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni.

Entro il 30 settembre 1979 il Consorzio dovrà fornire alla regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali suddetti.

Art. 4.

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 9.250 milioni, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1979.

La spesa di lire 4.000 milioni, autorizzata per l'anno finanziario 1978, viene iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 209202, che si istituisce nel bilancio regionale per l'anno medesimo, con la seguente denominazione: Finanziamenti per il pre-esercizio della linea « A » della metropolitana di Roma.

All'onere di lire 4.000 milioni, previsto per l'anno finanziario 1978, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 209101 (contributi alle province del Lazio sulle spese di gestione del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, legge regionale 14 luglio 1976, n. 34), del bilancio regionale per l'anno stesso.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa disposta dal primo comma del presente articolo e delle variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1978 disposte dai successivi commi secondo e terzo, nell'area progettuale «Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture», codice 0400, del bilancio pluriennale 1978-81, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) è ridotto di lire 4.000 milioni lo stanziamento del capitolo 209101 per l'anno finanziario 1978;

b) è inserito il cap. 209202, con gli stanziamenti di lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1979;

c) è ridotto di lire 5.250 milioni il fondo di lire 31.180 milioni, accantonato per l'anno finanziario 1979, relativo a spese per la realizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto e delle infrastrutture.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 9 agosto 1978.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **40**.

Determinazione, ai sensi dell'art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 19 agosto 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la determinazione della disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, i comuni debbono, ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attenersi ai criteri stabiliti nella seguente legge.

Art. 2.

I comuni, nell'adottare la regolamentazione oraria di carattere sia generale, sia, ove prevista dalla presente legge, derogatoria, devono tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle categorie lavoratrici e devono consultare le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti.

Art. 3.

Salvo i casi espressamente previsti dai successivi articoli:

a) l'arco orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande non può superare le 18 ore per il periodo estivo e le 17 ore per il periodo invernale;

b) nell'ambito del limite massimo giornaliero l'orario può essere differenziato per le diverse categorie di cui all'art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 (Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti.

Art. 4.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura di una ora e di anticipare la chiusura di un'ora rispetto all'orario stabilito, nonchè di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive.

Art. 5.

In casi di effettiva e comprovata necessità può essere autorizzata, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti, l'anticipazione o la protrazione dell'orario di apertura e chiusura, fermo restando che il numero delle ore di attività giornaliera non può essere inferiore a otto.

Art. 6.

Nelle località ove si verifichino fenomeni turistici e durante i periodi di maggiore afflusso turistico, i comuni interessati possono, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2, stabilire una particolare disciplina oraria anche in deroga ai criteri generali previsti dalla presente legge.

Il periodo di deroga non può, comunque, superare i quattro mesi complessivi nell'anno solare, se riferito ad un unico periodo, i cinque mesi complessivi, se riferito a più periodi nel corso dell'anno solare.

A partire dal 1° gennaio 1979 potranno usufruire della facoltà di cui ai precedenti commi solo i comuni in cui si applica la imposta di soggiorno o che abbiano iniziato la procedura per ottenere l'applicazione.

Art. 7.

Per la chiusura infrasettimanale si applicano le norme previste dalla legge 1° giugno 1971, n. 425.

Art. 8.

Non sono soggette alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi le aziende a carattere ricettive (alberghi, pensioni e locande) che somministrino cibi e bevande ai soli alloggiati.

Gli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, possono osservare l'orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno.

Art. 9.

Per le aziende a carattere misto l'attività prevalente determina il relativo orario di apertura e di chiusura.

Il carattere di prevalenza è accertato dal comune.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **41**.

Norme transitorie in attesa dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza scolastica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 23 del 19 agosto 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa delle modifiche da apportare alla vigente legge regionale sul diritto allo studio ed allo scopo di assicurare i relativi interventi, le funzioni amministrative in materia di assistenza

scolastica di cui al capo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate fino e non oltre il termine dell'anno scolastico 1978-79, dagli enti e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 6 dicembre 1975, n. 77.

Art. 2.

Le province, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a deliberare il piano di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, relativo allo anno scolastico, sulla base della somma loro assegnata nell'anno scolastico 1977-78 e nel rispetto delle priorità indicate nella deliberazione del consiglio regionale n. 234 del 5 agosto 1977.

Detto piano, articolato per distretti scolastici, dovrà essere elaborato previe opportune intese, anche attraverso apposite riunioni, con i sindaci dei comuni facenti parte del distretto. Analoga procedura dovrà essere seguita per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, per la realizzazione dei servizi che dovranno tener conto anche della possibilità di affidare compiti a quei comuni che si dichiarino disponibili a svolgerli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **42**.

Modifica alla legge regionale n. 22 del 29 maggio 1978, concernente: Norme sullo scioglimento degli enti comunali di assistenza sul passaggio delle attribuzioni del personale e dei rapporti patrimoniali ai comuni ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e sul trasferimento di competenze regionali in merito alla beneficenza pubblica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 19 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 (contributi regionali) della legge è così sostituito:

« A tal fine, nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978, è istituito il cap. 208116 "contributi ai comuni per l'esercizio delle funzioni assistenziali trasferite a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza", con la dotazione di L. 1.750.000.000 in termini di competenza e di cassa ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 (modalità contabili) è così sostituito:

« Il comune nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti all'ente comunale di assistenza è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e può far ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 agosto 1978.

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1978, n. **43**.

Interventi finanziari urgenti a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto per l'acquisto di autobus per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 19 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, nel quadro degli interventi programmati per il potenziamento e l'ammodernamento del materiale rotabile necessario al regolare svolgimento dei pubblici autoservizi di interesse regionale, al fine di far fronte alle esigenze in atto connesse con la situazione di emergenza del settore, dispone l'erogazione — a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto ed entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 3 della presente legge — di contributi straordinari per la spesa occorrente per l'acquisto e per l'immatricolazione, da parte del Consorzio stesso, di autobus nuovi di fabbrica.

Gli autobus di cui al precedente comma saranno destinati all'esercizio delle autolinee di interesse regionale e dovranno possedere le caratteristiche funzionali prescritte dai decreti del Ministero dei trasporti emanati a norma dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

La liquidazione, a favore del Consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, dei contributi straordinari stanziati con la presente legge è disposta dalla giunta regionale:

a) quanto ad una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare dei contributi stessi, previo esame di apposita istanza che sarà inoltrata dal Consorzio, corredata dalle deliberazioni assunte dall'assemblea consortile in conformità alle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge e recanti la specificazione del tipo e del numero dei veicoli oggetto della fornitura, del costo complessivo della fornitura stessa comprensivo degli oneri fiscali e delle spese di immatricolazione, delle ditte fornitrici nonchè la espressa dichiarazione della rispondenza degli autobus da acquistare alle caratteristiche funzionali previste dai decreti ministeriali richiamati dal secondo comma del precedente art. 1;

b) quanto alla residua quota a saldo, previa presentazione, da parte del Consorzio, della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento della fornitura degli autobus nonchè la disponibilità degli autobus stessi ai fini della consegna con esibizione delle relative fatture.

Art. 3.

Per provvedere alla concessione dei contributi straordinari previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1978, la spesa di L. 10.541.000.000.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte con l'apposito stanziamento di cui al cap. 209251 del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1978.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 31, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 12 agosto 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 agosto 1978.

(*Omissis*).

(8920)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783510)